



Comune di BOLOGNANO

C.A.P. 65020 - Viale dei Colli n°24

PROVINCIA DI PESCARA

www.comunebolognano.it

Codice Fiscale 00170370688

Partita IVA 00170370688

Prot. n° 3481

Tel.: 085-8 880132

Fax: 085-8 880285

Oggetto: Provvedimento di carattere contingibile e urgente per l'imposizione di divieto assoluto di utilizzo del territorio comunale, nella parte di area interna al fiume Orta-Sentiero la Cisterna, rilevato quale sito pericoloso per caduta massi- ORDINANZA SINDACALE.

IL SINDACO

Autorità locale di Governo

Premesso che nell'odierna giornata, venerdì 20 luglio 2018, è stato rilevato dal Comando Carabinieri Forestali di Caramanico Terme un importante crollo sulla parete rocciosa posta a ridosso dell'area naturalistica-ambientale del fiume Orta conosciuta come "La Cisterna", luogo molto frequentato in questo periodo dell'anno;

Ritenuto, conseguentemente, dichiarare tutta l'area circostante come **sito ad elevato pericolo di crollo**, in attesa di una più puntuale verifica e accertamento della stratigrafia della parete rocciosa, da parte di tecnici esperti e competenti in materia di erosione e alluvione;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo:

- l'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto (comma 1);
- nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza (comma 2);
- l'adozione, con atto motivato di provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (comma 4);

Considerato:

- che, di conseguenza, l'Amministrazione comunale deve porre in essere tutte le misure di prevenzione utili, intese come iniziative volte a contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia;

Considerato, ancora:

- che risulta necessario definire, quali specifiche misure di prevenzione, adeguate limitazioni all'utilizzo dei luoghi prossimi all'area /al sito interessati dalla caduta di massi rocciosi, al fine di evitare danni alla salute dei cittadini residenti o comunque transanti e operanti nella medesima area;
- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la tutela della salute della collettività e la tutela dell'ambiente, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

Tenuto conto:

- che, per la particolare urgenza di procedere, non è stata data formale comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti interessati, i quali comunque sono stati informati verbalmente per le vie brevi della situazione verificata e della conseguente esigenza di provvedere;
- che è pertanto necessario effettuare la comunicazione dell'avvio del procedimento unitamente alla assunzione del presente provvedimento, assicurando in tal modo l'esercizio dei diritti di partecipazione;
- che, per la portata generale del provvedimento è necessario provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti/fluttuanti sul territorio comunale;
- che la presente ordinanza sarà comunicata contestualmente alla sua adozione agli Enti interessati al procedimento in parola, nonché a S.E. il Prefetto preavvisato per le vie brevi;

Visto l'art. 50 e l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

Rilevato che l'area oggetto del crollo e tutta quella ad esso circostante ricade in zona protetta, in zona A-Riserva Integrale del Parco nazionale della Majella, come individuato dal D.P.R. 5 giugno 1995;

ORDINA

1. con effetto immediato, l'**istituzione del divieto assoluto di ACCESSO**, per le esigenze e i motivi citati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, su tutta l'area del territorio comunale prossima al sito di interesse naturalistico-ambientale "*LA CISTERNA*".
2. **L'apposizione di adeguata segnaletica stradale di assoluto divieto di accesso** da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, nella parte iniziale del sentiero naturalistico di accesso al fiume Orta, denominato sentiero "*LA CISTERNA*", da mantenere in perfetta efficienza, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

DISPONE

- L'invio del presente provvedimento, al Parco Nazionale della Majella, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici-Paesaggistici e Archeologici per l'Abruzzo, al Servizio di Protezione Civile regionale, alla Autorità di Bacino, al Servizio Genio Civile regionale, al Servizio regionale Difesa del Suolo, al Servizio regionale per la Sicurezza Idraulica, al Servizio

regionale Parchi e Riserve, alla Servizio Protezione Civile provinciale, al Comando provinciale Carabinieri Forestali dello Stato, alla Prefettura di Pescara.

- Di incaricare gli uffici comunali ad apporre la dovuta segnaletica nel rispetto della presente ordinanza.
- Di incaricare l'Ufficio Messi Notificatori a dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e la diffusione nei luoghi pubblici.

INFORMA

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale di Pescara, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

Dalla Residenza Municipale, 20 luglio 2018

IL SINDACO
Silvina SARRA

